

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che,
 - non avendo adottato le misure necessarie per garantire l'indipendenza dell'autorità proposta alla sicurezza dall'impresa ferroviaria, dal gestore dell'infrastruttura, dal soggetto richiedente la certificazione e dall'ente appaltante, nonché,
 - non avendo adottato le misure necessarie per garantire l'indipendenza dell'organismo investigativo dall'impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza rispettivamente degli articoli 16, paragrafo 1 e 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾;

- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia un errato recepimento nella legislazione polacca del principio di indipendenza, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dell'organismo investigativo [ossia, della Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (Commissione statale per le indagini sugli incidenti ferroviari); in prosieguo la «PKBWK»], come richiesto dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE. La PKBWK non ha ricevuto uno statuto idoneo a garantirle una siffatta indipendenza. La Commissione muove la censura che la PKBWK è parte integrante del ministero dei trasporti, senza alcuna garanzia di indipendenza da quest'ultimo, né dal gestore dell'infrastruttura. Inoltre, la PKBWK non agisce in nome proprio, il ministro incaricato dei trasporti nomina e revoca il presidente della PKBWK e il suo supplente, come anche il segretario della stessa nonché i membri permanenti e quelli non permanenti. Infine, il ministro incaricato dei trasporti non ha messo a disposizione della PKBWK, attraverso un dispositivo adeguato, le risorse sufficienti per consentire a tale organismo di assolvere i propri compiti.

La Commissione contesta inoltre alla Repubblica di Polonia un errato recepimento dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, per non aver garantito l'indipendenza dell'autorità proposta alla sicurezza [ossia, del Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Presidente dell'autorità dei trasporti ferroviari)] sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 26 ottobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Causa C-542/16)

(2017/C 014/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Convenuti: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se la direttiva 2002/92 ⁽¹⁾ si applichi all'attività in cui un intermediario assicurativo non aveva alcuna intenzione di concludere effettivamente un contratto di assicurazione. Se sia rilevante la circostanza che siffatta intenzione mancasse prima dell'inizio dell'attività oppure sia mancata solo successivamente.
 - b) Nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l'intermediario, oltre all'attività fittizia, abbia svolto anche un'attività di intermediazione assicurativa vera e propria.
 - c) Sempre nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l'attività apparisse al cliente prima facie come attività preparatoria alla conclusione di un contratto di assicurazione. Se abbia qualche rilevanza l'opinione del cliente, fondata o meno, circa la sussistenza di un'intermediazione assicurativa.
- 2) a) Se la direttiva 2002/92 si applichi alla consulenza, economica o di altro genere, fornita in relazione all'intermediazione assicurativa, ma che come tale non riguarda l'effettiva conclusione o proseguimento di un contratto di assicurazione. A tale riguardo, quale soluzione si applichi, in particolare, in relazione alla consulenza relativa al collocamento di capitale nell'ambito di un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione.
 - b) Se alla consulenza quale quella di cui alla questione 2 a), allorché essa configura, per definizione, consulenza in materia di investimenti rientrante nella direttiva 2004/39, si applichino anche, ovvero, esclusivamente le disposizioni di quest'ultima direttiva. Ove a siffatta consulenza si applichi anche la direttiva 2004/39, se un sistema normativo prevalga sull'altro.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003 L 9, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il
28 ottobre 2016 — Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»/
Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-544/16)

(2017/C 014/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 24, 62, 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale:
 - a) se l'emissione di crediti a favore degli utenti da parte della Madbid a fronte di un pagamento in denaro costituisca
 - i) un'«operazione preliminare» esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, come individuata dalla Corte nella [sua sentenza del 16 dicembre 2010, *MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*, C-270/09, EU:C:2010:780], ai punti da 23 a 42; oppure